



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

ORDINANZA SINDACALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA NUMERO 20 DEL 22-03-2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'O.M.S. il 30.1.2020 ha dichiarato la "epidemia" Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31.1.2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria;

VISTO il DL n. 6 del 23.2.2020;

VISTO il DL n. 14 del 9.3.2020;

VISTI i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui il DPCM 23.2.2020, il DPCM 25.2.2020, il DPCM 1.3.2020, il DPCM 4.3.2020, il DPCM 8.3.2020, il DPCM 9.3.2020 e il DPCM 11.3.2020;

CONSIDERATO che l'O.M.S. il 13.3.2020 ha dichiarato la "pandemia" Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 20.3.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Liguria;

VISTA l'ordinanza 20.3.2020 del Ministero della Salute;

VISTO il "Vademecum utilizzo mascherine" del 20.3.2020 del Ministero dell'Interno;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da Covid-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale e regionale, nonché nella circoscrizione dell'Asl4 a cui appartiene il comune di Santa Margherita Ligure;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza e coordinamento con le disposizioni sopra richiamate, ed in addizione alle profilassi di carattere generale, alcune misure – a scopo di prevenzione – finalizzate a limitare, e ove possibile ad evitare, possibili contatti tra le persone potenzialmente passibili di arrecare contagio;

RILEVATO che la comunità scientifica indica come l'unico strumento di prevenzione dal contagio del virus, a fronte dell'attuale assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra le persone non presidiati da idonee misure e dispositivi;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

RITENUTO che la salute non è solo un diritto fondamentale della persona, ma è anche un interesse di cui è responsabile la collettività anche attraverso la rinuncia temporanea a consolidate abitudini di vita.

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

DA ATTO

CHE sul territorio sammargheritese risultano già chiusi, a partire dalla data del 11/03/2020 con ordinanza del Sindaco n. 18 del 11/03/2020, parchi e giardini pubblici e contestualmente è stata disposta la chiusura al pubblico di Villa Durazzo, castello cinquecentesco, biblioteca, spazio civico di via XXV Aprile e gli altri luoghi della cultura;

CHE i cimiteri cittadini risultano già chiusi a partire dalla data del 12/03/2020 con ordinanza del Sindaco n. 19 del 12/03/2020;

INVITA

- 1) tutti i cittadini a limitare ad una persona per nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone, le uscite per gli acquisti essenziali dei generi alimentari e di prima necessità e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incombenza. Contestualmente si invita la cittadinanza ad approvvigionarsi del necessario per più giorni, onde ridurre le uscite dalla propria abitazione, e comunque ad usufruire dei servizi a domicilio resi da numerosi esercenti;
- 2) tutti i cittadini a provvedere al conferimento dei rifiuti, ove sia previsto il servizio con isola ecologica o isola di prossimità, mediante una persona per nucleo familiare. Contestualmente si invita la cittadinanza a chiudere ermeticamente i sacchi e verificarne l'integrità prima di conferirli, onde evitare dispersioni.

RACCOMANDA

- 1) ai supermercati di ampliare il più possibile gli orari di apertura e di potenziare i servizi di consegna a domicilio, onde evitare la formazione di code anche all'esterno degli stessi;
- 2) ai supermercati e alle farmacie di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti oltre che ai dipendenti nei luoghi di lavoro;
- 3) ai supermercati di dotarsi di divisorio (es. pannello in plexiglass) tra dipendenti e clientela in corrispondenza delle casse.

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino al termine dell'emergenza:

- 1) CHE è fatto divieto degli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza tra le due persone. È altresì fatto divieto di sostare o fermarsi in passeggiata mare, nei giardini a mare e nelle spiagge.
- 2) CHE è fatto divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tenuto conto che detti sentieri si trovano lontani dal centro città, e chi abita in prossimità degli stessi – nelle frazioni collinari – dispone quasi sempre di aree verdi pertinenziali alla sua abitazione. Il divieto non vale per coloro che debbano percorrere detti sentieri per raggiungere la

propria residenza o domicilio, ovvero per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute.

- 3) CHE istituti bancari, farmacie ed esercenti tutti muniscano di mascherina e guanti i dipendenti e coloro che operano a contatto con la clientela, compresi coloro che effettuano le consegne, salvo comprovata impossibilità materiale di approvvigionamento dei materiali. È altresì obbligatorio installare cartellonistica di grandi dimensioni e in posizione di visibilità che ricordi alla clientela l'obbligo di rispettare le distanze interpersonali.
- 4) CHE i supermercati si dotino di gel (o equipollenti) per la sanificazione delle mani e di guanti sia per i dipendenti sia a disposizione della clientela, e che muniscano di mascherina e guanti i dipendenti e coloro che operano a contatto con la clientela, compresi coloro che effettuano le consegne, salvo comprovata impossibilità materiale di approvvigionamento dei materiali. È altresì obbligatorio installare cartellonistica di grandi dimensioni e in posizione di visibilità che ricordi alla clientela l'obbligo di rispettare le distanze interpersonali.
- 5) CHE tutti gli esercizi commerciali e le attività aperte al pubblico sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente, con prodotti idonei alla sanificazione rispetto al Covid-19 come da istruzioni dell'Istituto Superiore di Sanità.
- 6) CHE tutti gli esercizi commerciali e le attività aperte al pubblico che dispongono di carrelli, cestini, casse automatiche, monitor touch screen, bancomat, e comunque strumentazioni direttamente accessibili dalla clientela sono tenuti ad effettuare la disinfezione di dette strumentazioni almeno 2 volte al giorno, con prodotti idonei alla sanificazione rispetto al Covid-19 come da istruzioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Tale regola vale anche per i distributori cosiddetti h24, per le macchinette automatiche a tastiera o touch-screen per la vendita di bevande e di generi alimentari confezionati.
- 7) CHE è vietato l'uso di slot machine e altre macchinette di intrattenimento e per il gioco lecito nelle rivendite di tabacchi e nei locali che ne dispongono.
- 8) CHE è sospeso il mercato settimanale, anche per il settore merceologico dei generi alimentari.
- 9) CHE gli esercizi commerciali e le attività chiuse al pubblico devono avere le serrande interamente chiuse. La chiusura parziale della porta o della serranda è equiparata all'apertura dell'esercizio.
- 10) CHE le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non possono venire svolte neppure per i singoli clienti a domicilio.
- 11) CHE sia sospeso il rilascio di tutte le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori (cantieri, rotture, manutenzione del verde, ecc..) su aree pubbliche il cui svolgimento comporti momentanee modifiche della viabilità istituendo temporanei divieti di sosta;

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ex art. 650 C.P. per l'inottemperanza ai precetti stabiliti dai DPCM ed ai provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e volti al contrasto verso la diffusione del Covid-19.

MANDA

Al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale la vigilanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

ORDINANZA SINDACALE

(Dott. Paolo Donadoni)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi dell' art. 20 D.L. 82/2005 dal Sindaco pro-tempore.

L'ordinanza è stata pubblicata dal 22-03-2020 al 06-04-2020.